

Regolamento per la concessione del patrocinio

Approvato con delibera del Consiglio Direttivo del 12 settembre 2018

Aggiornato con Deliberazione n. 8 del 12 febbraio 2019

Revisionato con Deliberazione n. 51 del 01 aprile 2025

Riferimenti: Circolare n. 12/2024 Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche – Marchio FNOPI/OPI e Linee guida per la concessione del patrocinio e per l'utilizzo del logo della Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche – FNOPI, approvate con delibera del Comitato Centrale n. 24 dd 25/01/2024, in vigore dal 01/03/2024

Articolo 1. Oggetto - Finalità

Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione del Patrocinio dell'OPI di Trento a soggetti pubblici e privati per mezzo di delibera consigliare. Il patrocinio è concesso sempre ed esclusivamente con riferimento all'evento specifico per il quale è richiesto e solo per il periodo corrispondente. Il patrocinio può essere concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative. È prevista la concessione del patrocinio esclusivamente a titolo gratuito, ovvero senza concessione di contributi o vantaggi economici. Specifiche richieste di contributi devono essere inoltrate separatamente e deliberate dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2. Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare del patrocinio dell'OPI Trento persone giuridiche pubbliche e private (singole e/o associate) le cui attività e/o scopi perseguiti siano compatibili con le finalità istituzionali dell'Ordine.
2. È di norma vietata la richiesta di concessione del patrocinio da parte di organizzazioni politiche e loro articolazioni, nonché da organizzazioni sindacali o, comunque da organizzazioni che svolgano attività di natura sindacale.
3. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio Direttivo di valutare richieste di concessione di patrocinio presentate da soggetti diversi da quelli indicati ai precedenti commi 1 e 2, per iniziative di particolare interesse per la professione infermieristica o, comunque, di particolare merito e rilevanza, in ordine ad una delle condizioni di cui al successivo art. 3, co. d) del presente Regolamento.

Articolo 3. Criteri per la concessione del patrocinio

La concessione del patrocinio è deliberata dal Consiglio Direttivo dell'OPI di Trento con apposita delibera a seguito di valutazione che tenga conto dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali e orientamenti dell'OPI di Trento: etico/deontologico – centralità della persona – sviluppo professionale;
- b) competenza territoriale;

- c) presenza di tematiche di attinenza ed interesse infermieristico;
- d) rilevanza qualitativa dell'iniziativa;
- e) multidisciplinarietà dei partecipanti e/o del Comitato Scientifico;

Il patrocinio non potrà essere in ogni caso concesso in relazione ad attività generiche.

Articolo 4. Limitazioni ed esclusioni.

Il presente Regolamento non prevede la concessione di patrocini:

- a) per iniziative di carattere politico e sindacale;
- b) per iniziative a fine di lucro sviluppate con attività commerciali o d'impresa;
- c) per iniziative palesemente in contrasto con le finalità dell'OPI.

Non verranno concessi patrocini che in qualche modo avvallino pubblicità per istituzioni e prodotti sanitari e commerciali di esclusivo interesse promozionale. L'Ordine può ritirare il proprio patrocinio ad un evento quando gli strumenti comunicativi o le modalità di svolgimento dello stesso possono risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'ente e dei suoi iscritti.

Articolo 5. Utilizzo del logo dell'OPI di Trento

La concessione del Logo viene autorizzata unicamente per l'evento di cui alla richiesta di patrocinio. È vietato qualsiasi altro ulteriore successivo utilizzo.

Articolo 6. Modalità di richiesta del patrocinio dell'OPI di Trento.

Il soggetto interessato ad ottenere il patrocinio dell'OPI di Trento deve compilare il modulo di richiesta in allegato al presente regolamento. Alla domanda deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell'evento. La domanda deve pervenire quaranta giorni prima dell'evento; per domande inoltrate oltre i tempi richiesti non si garantisce la presa in carico. Il Consiglio Direttivo decide se concedere il patrocinio all'iniziativa, secondo i criteri dell'articolo 3 del presente regolamento. La decisione del Consiglio direttivo viene trasmessa dall'Ordine entro cinque giorni lavorativi. Il termine decorre dalla data della delibera di concessione del patrocinio.

Articolo 7. Disposizioni finali

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente la deliberazione del Consiglio Direttivo.